

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

In

“Procedure podologiche avanzate di cauterizzazione chimica e fisica della matrice ungueale”

“Advanced podiatric procedures of chemical and physical cauterization of the nail matrix”

STATUTO

Art. 1 - Istituzione

È istituito, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il Corso di Perfezionamento in “Procedure podologiche avanzate di cauterizzazione chimica e fisica della matrice ungueale” - “Advanced podiatric procedures of chemical and physical cauterization of the nail matrix”.

Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana.

Il Corso di Perfezionamento è tenuto in presenza

Art. 2 - Finalità

Il Corso si propone lo scopo di formare podologi esperti nel trattamento riabilitativo dell'onicocriptosi con procedure non chirurgiche di cauterizzazione chimica (fenolo e altri agenti chimici) o fisica (laser) della matrice ungueale.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Il Corso di Perfezionamento è rivolto a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Laurea di primo livello nelle professioni sanitarie o Master di primo livello in Cura delle onicopatie in podologia.

È ammessa l'iscrizione di studenti extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere corredato di attestato CIMEA.

Art. 4 - Durata

La durata del Corso di Perfezionamento è di 6 mesi.

L'attività formativa del Corso permette di acquisire 17 crediti formativi universitari.

Art. 5 - Articolazione

Insegnamenti in italiano e in inglese	Settori Scientifico Disciplinari	Ore didattica frontale	CFU (se previsti)
Dermatologia/Dermatology	MEDS-10/C	21	3
Podologia/Podiatry	MEDS-26/C	56	8
Medicina Legale /Forensic Medicine	MEDS-25/A	14	2
Anestesiologia/Anesthesiology	MEDS-23/A	14	2
Tesi Finale	----	----	2
Totale		105	17

Art. 6 - Verifica del profitto

Le prove di verifica del profitto consistono in un esame scritto e una prova pratica su ogni insegnamento. La valutazione delle verifiche del profitto sostenute dallo studente è espressa in trentesimi. La votazione minima è 18/30.

L'esame finale sarà svolto in presenza e consisterà in una discussione del Project Work finale a seguito di esame scritto.

La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con eventuale conferimento della lode.

La votazione minima è 66/110.

Art. 7 - Sede amministrativa

La sede amministrativa è il Dipartimento di Medicina dei Sistemi.

Art. 8 - Sede delle attività didattiche

La sede delle attività didattiche è la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Tor Vergata".

Art. 9 – Docenti del Corso di Perfezionamento

1. I docenti del Corso di Perfezionamento sono nominati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia su proposta del Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.

2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 10 - Organi del Corso di Perfezionamento

Sono organi del Corso di Perfezionamento: il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento, il Coordinatore.

Art. 11 - Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento

1. Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento è costituito dai professori dell'Ateneo, di prima o seconda fascia o ricercatori, in numero non inferiore a tre, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel corso o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dallo statuto del Corso di Perfezionamento. Alle sedute del Collegio dei docenti partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni. Possono far parte del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, non più di due rappresentanti degli enti con i quali sia stipulata una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Perfezionamento.

2. Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,

il compenso per i docenti interni ed esterni e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.

Può proporre di attivare, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 12 - Coordinatore del Corso di Perfezionamento

1. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica del Corso di Perfezionamento, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.

Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese, ove delegato dal Direttore del Dipartimento. Al termine del Corso di Perfezionamento riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative effettuate. Convoca e presiede gli organi del Corso di Perfezionamento. Predispone, sulla base delle direttive del Collegio dei docenti, la relazione finale del Corso di Perfezionamento. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.

2. Il Coordinatore dura in carica 3 anni ed è nominato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, tra i professori dell'Ateneo di prima o seconda fascia o ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. Il Coordinatore può delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento.

Art. 14 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento universitario

Il numero minimo dei partecipanti al Corso di Perfezionamento è fissato in 8 unità e il numero massimo dei partecipanti è fissato in 24 unità.

Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito e fermo restando il possesso dei requisiti minimi richiesti, l'ammissione al Corso di Perfezionamento avverrà sulla base di una graduatoria a scorrimento formulata secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito d'Ateneo.

La quota di iscrizione è fissata in € 1.200.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

La frequenza al Corso di Perfezionamento universitario è obbligatoria. Una frequenza inferiore al 75% delle ore previste comporterà l'esclusione dal Corso di Perfezionamento e la perdita della tassa di iscrizione.

La frequenza delle attività svolte verrà verificata mediante firma sul registro delle presenze.

Art. 16 - Conseguimento del titolo

L'attività formativa svolta nell'ambito del Corso di Perfezionamento è pari a 17 CFU.

A conclusione del Corso di Perfezionamento agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione dei crediti maturati.

Art. 17 - Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso di Perfezionamento sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.

Il Collegio dei docenti del Corso di Perfezionamento può stabilire un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte a carico dell'Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là dell'ordinario

orario di lavoro, secondo le modalità disposte dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento Universitari e dei Corsi di perfezionamento. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si rinvia al Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Corsi di Perfezionamento Universitari e dei Corsi di perfezionamento.